



**Strada del Vino  
Montello e Colli Asolani**

## **DISCIPLINARE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ASOLO E MONTELLO**

Art. 4 L.R. 7 settembre 2000, n. 17

Il presente regolamento approvato dai soci del Comitato Promotore della “*Strada del Vino Asolo e Montello*” in data .....secondo gli indirizzi dettati dalla Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 17 e dal regolamento della Regione Veneto n. 2 del 10 maggio 2001 che regola la costituzione delle strade del vino e dei prodotti tipici del Veneto, nonché lo statuto della Strada stessa, si applica a tutte le imprese, associazioni ed Enti aderenti all’associazione.

### ***ARTICOLO 1 – Norme Generali***

Il presente regolamento si applica a tutte le Imprese, Organizzazioni, Associazioni ed Enti aderenti all’*Associazione Strada del Vino Asolo e Montello* e le norme in esso contenute fanno riferimento alla Legge Regionale n. 17 del 7 settembre 2000 e al Regolamento della Regione Veneto n. 2 del 10 maggio 2001

### ***ARTICOLO 2 – Zona di riferimento***

Il tracciato della strada dei vini D.O.C. e D.O.C.G. “Asolo e Montello” si snoda all’interno dell’area di produzione dei medesimi vini a “DENOMINAZIONE” e comprende l’intero territorio dei comuni di Castalcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Pieve del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

### ***ARTICOLO 3 – Soggetti aderenti***

Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti previsti dalla legge regionale n. 17 del 07.09.2000 e dal suo regolamento di attuazione che siano in possesso dei requisiti ivi previsti, e che rientrino negli standard minimi di qualità per le singole categorie stabiliti in essi e nel presente disciplinare:

1. Produttori vitivinicoli, singoli o associati e cantine,
2. Produttori singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell’area di riferimento,
3. Imprese esercenti l’attività dell’agriturismo ed enoturismo,
4. Imprese esercenti l’attività di ristorazione,
5. Imprese esercenti l’attività turistico – ricettiva,
6. Enotecche ed osterie,
7. Esercizi per la vendita di vino e di prodotti alimentari tipici,
8. Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione .

9. Enti locali territoriali (Provincia, Comuni, Unioni Montane);
10. Intese programmatiche d'area;
11. Associazioni ed organizzazioni di categoria dei vitivinicoltori e/o dei produttori agricoli,
12. Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,
13. Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della strada,
14. Associazioni economiche, culturali, turistiche locali,
15. istituti professionali scolastici dei settori interessati.

Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a far parte dell'Associazione è la presenza costante sul territorio della "Strada" con strutture produttive in proprietà od in possesso, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi.

Potranno inoltre essere ammessi a partecipare all'Associazione, qualora ne condividano principi ed obiettivi e, per le loro caratteristiche o l'attività svolta, possano utilmente cooperare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, collaborando a promuovendo la conoscenza, in Italia e all'estero, del territorio, dei prodotti e dei valori ambientali e culturali della "Strada del Vino Asolo e Montello":

1. Associazioni operanti nel campo ambientale,
2. Università italiane ed estere,
3. Banche,
4. Musei, parchi naturali,
5. Consorzi di sviluppo.

#### ***ARTICOLO 4 - Amici della Strada del Vino Asolo e Montello***

Possono aderire alla categoria "Amici della Strada del Vino Asolo e Montello", con richiesta scritta sulla quale delibera il Comitato di Gestione, le aziende o enti non ubicati all'interno dell'ambito territoriale di cui all'art. 2 ma ricadenti in aree limitrofe purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente Disciplinare;

Gli "Amici della Strada del Vino Asolo e Montello" sono tenuti al pagamento di una quota annuale secondo i medesimi criteri applicati ai soci con sede all'interno dell'areale della Strada ma non hanno diritto al voto.

#### ***ARTICOLO 5 - Modalità di ammissione e di comunicazione caratteristiche proprie***

È demandato al Comitato Tecnico l'accertamento, anche mediante sopralluogo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'Associazione e degli standard di qualificazione da parte delle aziende o degli enti che intendono aderire all'Associazione stessa.

Il Comitato di Gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico, delibera circa l'ammissione del richiedente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello statuto e dall'art. 6 del presente disciplinare. Al fine di semplificare le operazioni di verifica e la successiva funzione di controllo, ogni socio, o chi aspiri a diventare tale, dietro presentazione di apposita istanza, dovrà fornire tutte le informazioni richieste su apposita modulistica predisposta dalla "Strada". I dati, sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, Associazione, Organizzazione o Ente, si intendono veritieri e l'associato ne accetta la diffusione e pubblicazione su tutti i materiali promozionali, cartacei e/o multimediali che l'Associazione riterrà opportuno pubblicare.

Il richiedente l'iscrizione come socio che venisse giudicato non idoneo, può fare appello una sola volta al Collegio Arbitrale.

### ***ARTICOLO 6 – Standard minimi di qualità***

Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare ed a rendere omogenea l'offerta enoturistica della "Strada del vino Asolo e Montello". Il Comitato di Gestione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla "Strada" del vino può nominare un Comitato Tecnico oppure affidare ad organismi terzi di controllo che siano accreditati secondo le norme ISO, specificandone i compiti e le modalità di lavoro.

Gli standard minimi di qualità si differenziano in tre categorie, 1) imprese 2) enti ed associazioni 3) agenzia viaggi e turismo, secondo la seguente classificazione:

#### **1. Imprese:**

- 1.a - Aziende Vitivinicole e Cantine
- 1.b - Aziende agricole
- 1.c - Aziende artigiane
- 1.d - B&B – Country House
- 1.e - Agriturismo con camere
- 1.f - Agriturismo con camere e ristorazione
- 1.g - Ristoranti ed Alberghi
- 1.h - Ristoranti con albergo
- 1.i - Enotecche, Osterie ed attività di commercio
- 1.l - Organizzazioni di produttori agricoli e Cooperative agricole

#### **2. Enti ed associazioni:**

- 2.a - Associazioni di Categoria
- 2.b - Consorzi di tutela del vino e dei prodotti agroalimentari
- 2.c - Associazioni di sviluppo turistico e territoriale
- 2.e - Comuni
- 2.f – Ente Provincia
- 2.g - Camera di Commercio
- 2.h - Altri Enti ed Istituzioni

#### **3. Imprese turistiche ed Agenzie viaggi**

#### **Standard di qualità minimi comuni a tutte le Imprese:**

- Ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 238 del 12.12.2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e che, nel caso di aziende di vinificazione o di vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori della zona di produzione, purché nell'ambito della zona di vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi della medesima legge;
- Disponibilità area attrezzata segnalata, o parcheggio, per una sosta temporanea di visitatori e mezzi di trasporto in spazi aperti nelle vicinanze dell'azienda/impresa;
- Disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti adeguatamente forniti di

materiale informativo sull'azienda e sui prodotti e servizi offerti nonché di altro materiale fornito dalla "Strada" con particolare riferimento ai vini (DOC e DOCG) e ai prodotti tipici (DOP e IGP, STG) ed altri prodotti tradizionali della zona.

- Possibilità di effettuare la vendita diretta e/o la degustazione, e/o il consumo delle produzioni aziendali vinicole e/o agroalimentari di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, STG) ed altri prodotti tradizionali, nonché dei prodotti artigianali di produzione propria e/o il commercio dei medesimi;
- Disponibilità di personale adeguatamente preparato e informato sulle tipologie e sulle caratteristiche dei prodotti e/o servizi presenti all'interno della azienda;
- Disponibilità di personale addetto all'accoglienza competente e preparato a dare informazioni sulle caratteristiche della "Strada" e del territorio in cui si articola il percorso enoturistico con conoscenza di almeno una lingua straniera tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo;
- Possibilità di effettuare o far organizzare visite sotto forma di percorsi a carattere informativo e didattico per l'enoturista;
- Esposizione, all'ingresso dell'azienda, di un'apposita segnaletica, predisposta uniformemente dall'Associazione contenente il logo della strada;
- Affissione ben visibile nel locale di accoglienza della mappa del territorio specifico della Strada con l'indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell'offerta enoturistica;

#### **Standard minimi di qualità per Enti ed associazioni.**

- Rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della "Strada del Vino Asolo e Montello";
- Offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla "Strada del Vino Asolo e Montello";
- Disponibilità di personale addetto all'accoglienza competente e preparato a dare informazioni sulle caratteristiche della "Strada" e del territorio in cui si articola il percorso;
- Esposizione all'ingresso di un'apposita segnaletica, predisposta uniformemente dall'Associazione contenente il logo della strada.

Inoltre,

le Istituzioni e le Associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:

- Operare nel territorio delimitato dalla "Strada del Vino Asolo e Montello", anche con proprie delegazioni autonome;
- Rappresentare interessi in qualche modo ricollegabili al settore dell'enogastronomia;
- Costituire riferimenti di informazione mediante personale di adeguata formazione e competenza;

le Istituzioni e le Associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale potranno inoltre offrire i seguenti servizi:

- organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, alle cantine e ad ogni altra struttura

o esercizio facenti parte della “Strada del Vino Asolo e Montello”;

### **Standard di qualità Agenzie Viaggi e Turismo**

Ai fini dell'inserimento nella “Strada del Vino Asolo e Montello” e della relativa adesione all'Associazione, le agenzie di viaggio e turismo dovranno possedere i seguenti requisiti e standards qualitativi:

- a) ubicazione dell'agenzia all'interno del territorio facente parte della “Strada del Vino Asolo e Montello”;
- b) esposizione della mappa del territorio specifico della “Strada del Vino Asolo e Montello”;
- c) prevalenza di ‘attività di turismo incoming’ all'interno della propria attività;
- d) possibilità di attestare conoscenze specifiche sul vino e sui prodotti della “Strada del Vino Asolo e Montello”;
- e) conoscenza delle lingue straniere inglese e tedesco.

**Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti a), b) e c) non costituisce alcun titolo di privilegio per vantare diritti sul marchio e/o sull'esclusiva contrattuale, che saranno eventualmente concessi a discrezione insindacabile del Comitato di Gestione.**

#### ***ARTICOLO 7 – Obblighi inerenti gli standard minimi di qualità.***

I soci aderenti alla “Strada”, in relazione alla categoria di appartenenza, per migliorare la qualità dell’offerta enoturistica sono tenuti a:

- Attrezzare i luoghi di accoglienza e le aree attrezzate rispettando le direttive che saranno dettate anche successivamente all’approvazione del presente disciplinare, dal Comitato di Gestione;
- Partecipare ai corsi ed alle attività di formazione del personale che l’Associazione dovesse organizzare nel corso del tempo, per favorire l’informazione di tutti gli operatori sul territorio ed elevare la loro preparazione nei confronti dell’enoturista;
- Partecipare alle riunioni ed alle assemblee organizzate dall’Associazione;
- Aggiornare i propri dati in caso di variazioni di natura amministrativa ed organizzativa che abbiano attinenza con l’attività svolta dalla “Strada”.

#### ***ARTICOLO 8 – Attività di controllo sugli standard minimi di qualità e degli ulteriori servizi***

L’attività di controllo degli standard minimi di qualità è affidata al Comitato Tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati e nominati dal Comitato di Gestione.

Il Comitato Tecnico potrà effettuare, anche con cadenza annuale, un controllo al fine di verificare la permanenza dei suddetti standard minimi di qualità ed indicherà alle aziende eventuali adeguamenti da apportare per non essere esclusi dall’Associazione.

#### ***ARTICOLO 9 - Parametri tecnici per la definizione delle quote associative***

Le spese di funzionamento della “Strada” verranno fissate annualmente dall’assemblea, su proposta del Comitato di Gestione.

I Comuni, l’Amministrazione Provinciale, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Università, le Banche, le Associazioni e le altre Istituzioni partecipano alle spese dell’Associazione con contributo annuale stabilito dall’Assemblea e risponderanno per le sole quote impegnate.

### ***ARTICOLO 10 – Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della strada***

I vini e i prodotti agroalimentari tipici che caratterizzano l’offerta enogastronomica della strada sono:

- 1) Vini DOC e DOCG: sono quelli prodotti all’interno della Denominazione “ASOLO PROSECCO” o “ASOLO MONTELLO” o “MONTELLO ROSSO” così come definita dalla legge 238/2016;
- 2) I prodotti agricoli e agroalimentari DOP, IGP; sono quelli definiti dal Reg. CEE 1151/2012 e ricadenti in toto o in parte nella zona della DOC ASOLO MONTELLO, come definita dal disciplinare di produzione e dalla legge 238/2016;
- 3) Prodotti agroalimentari: sono quelli definiti ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998 e prodotti in toto o in parte all’interno della DOC Montello e Colli Asolani, definita dal disciplinare di produzione e dalla legge 238/2016;

### ***ARTICOLO 11 – Compiti Enti locali Territoriali (Provincia, Comuni C.C.I.A.A.)***

Al fine dell’inserimento nella “Strada del Vino Asolo e Montello”, la Provincia, i Comuni, l’Unione Montana, i Consorzi di sviluppo, la C.C.I.A.A. e le A.P.T devono:

- Includere, in parte o del tutto, la “Strada” nel territorio di propria competenza riconoscendone gli obiettivi e le finalità,
- Favorire, pur nel rispetto dei vincoli ambientali ed urbanistici, azioni intese alla realizzazione e al consolidamento della strada dei vini e delle aziende aderenti, in termini di infrastrutture, segnaletica e promozione;
- Promuovere e sostenere i centri d’informazione locale sulle attività della strada dei vini;
- Realizzare materiale promozionale, cartaceo e/o multimediale, informativo e pubblicitario, per incentivare la conoscenza della “Strada”;
- Integrare le iniziative agrituristiche e delle città del vino con quelle della “Strada”;
- Inserire la “Strada” all’interno di eventuali guide e pubblicazioni promozionali del territorio;
- Promuovere la “Strada del Vino Asolo e Montello” in occasione di fiere e manifestazioni pubbliche, o aperte al pubblico, ed agli operatori professionali del settore;
- Contribuire alla salvaguardia ed al mantenimento dell’ambiente rurale e della tipicità del paesaggio, attraverso l’adozione di “strumenti urbanistici generali” e “di salvaguardia delle culture” che limitino la realizzazione di infrastrutture, opere o parti di esse in contrasto con i caratteri architettonici tipici del territorio e con l’ambiente rurale;
- Individuare e garantire la manutenzione di percorsi trekking, ciclistici e ippovie;

- Favorire la formazione del personale addetto alla ricettività enoturistica; inoltre, Comuni e Provincie, sentito il parere del Comitato di Gestione, provvederanno alla eventuale localizzazione dei percorsi ove posizionare la segnaletica di rispettiva competenza, sentito il Comitato di Gestione;

***ARTICOLO 12 - Marchio collettivo.***

Il marchio dell'associazione "Strada del Vino Asolo e Montello", come individuato dall'art. 25 dello statuto, è marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 Codice Civile; l'uso dello stesso è disciplinato dallo statuto e dal regolamento emanato dal Comitato di Gestione che ne controlla l'uso.

Il marchio può essere utilizzato per i seguenti scopi:

- a) Modulistica aziendale;
- b) Menù, carte dei vini, espositori;
- c) Pubblicazioni promozionali sia cartacee che multimediali;
- d) Inserzioni pubblicitarie, a titolo gratuito o a pagamento, a mezzo stampa, televisione o pagine WEB;
- e) Cartellonistica e comunicazione online/offline in genere.

Il Comitato di Gestione può autorizzare l'utilizzazione del marchio per scopi diversi da quelli sopra elencati, purché compatibili con i principi e gli scopi dell'Associazione, come specificati dallo statuto e dal presente regolamento.

L'uso del marchio è riservato esclusivamente agli associati e deve essere espressamente autorizzato dal Comitato di Gestione; a tal fine l'interessato dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comitato di Gestione, specificando lo scopo e dettagliando le modalità d'uso, salva la possibilità per il Comitato di Gestione di compiere ulteriori accertamenti per verificare la compatibilità del richiesto uso del marchio con i principi e gli scopi dell'Associazione.

L'autorizzazione può essere concessa anche a termine, ovvero per un uso specifico e determinato.

Il Comitato di Gestione ha l'obbligo di vigilare sul costante rispetto dei principi e delle prescrizioni d'uso del marchio durante il periodo in cui l'associato lo utilizza.

L'uso del marchio deve cessare immediatamente alla scadenza della autorizzazione (se sottoposta a termine o concessa per un uso specifico e determinato), oppure nel momento in cui vengano comunicate all'associato utilizzatore la sospensione o la revoca da parte del Comitato di Gestione., secondo quanto indicato al paragrafo seguente;

Il Comitato di Gestione, in ogni momento, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, può:

- ammonire l'associato utilizzatore;
- sospendere l'uso del marchio;
- revocare l'uso del marchio.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato utilizzatore unitamente alla motivazione che lo ha determinato; esso ha effetto immediato a decorrere dal momento in cui viene a conoscenza del destinatario.

Contro tale provvedimento l'associato, entro dieci giorni, può ricorrere al Collegio Arbitrale a norma dell'articolo 21 dello Statuto. Il Collegio Arbitrale deve comunicare all'associato la

pronuncia sul ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

### ***ARTICOLO 13 - Disciplina delle attività promozionali***

Il Comitato di Gestione dell'Associazione presenterà ad ogni assemblea annuale un piano di attività promozionali, piano che potrà avere anche valenza pluriennale. Le azioni promozionali approvate dall'assemblea diverranno patrimonio dell'Associazione ed impegneranno tutti gli associati nella loro realizzazione, nelle misure previste dai singoli progetti.

#### **ATTIVITA' PROMOZIONALI DEGLI ASSOCIATI**

Ogni associato potrà sottoporre al Comitato di Gestione ulteriori progetti promozionali relativi alla "Strada del Vino Asolo e Montello"; tali progetti potranno usufruire del marchio dell'Associazione solo dopo approvazione dell'iniziativa e del relativo piano finanziario da parte del Comitato di Gestione e non impegneranno comunque l'Associazione con obbligazioni di alcun genere.

#### **SELEZIONE UFFICIALE DEI VINI**

L'Associazione dovrà disporre, per le proprie attività promozionali, di un congruo assortimento di vini rappresentativo della produzione dei propri associati vitivinicoltori, i quali si impegnano a fornire gratuitamente un numero massimo di 24 bottiglie all'anno cadauno. Inoltre, ogni azienda si impegna a fornire eventuali vini necessari per le degustazioni con i giornalisti di settore concordate annualmente con il Comitato di Gestione.

### ***ARTICOLO 14 – Commissioni Tecniche***

#### ***Composizione, nomina, funzioni e modalità di funzionamento***

Le Commissioni di cui all'art. 15 dello Statuto dell'Associazione, sono composte di un numero di membri variabile da tre a sette, nominati dal Comitato di Gestione tra gli associati e/o tra esperti esterni; lo stesso Comitato di Gestione ne indica uno con funzione di Responsabile o Coordinatore.

Le Commissioni si riuniscono:

- In forma ordinaria, in base al programma di lavoro annuale;
- In forma straordinaria, qualora lo ritengano necessario il Responsabile ovvero la maggioranza dei componenti dello stesso Comitato di Gestione.

Le convocazioni dovranno avvenire su convocazione del Responsabile mediante mail o avviso a domicilio con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a 2 giorni.

Le Commissioni presentano periodicamente al Comitato di Gestione e comunque ad ogni Assemblea annuale un rapporto del proprio operato.

Le Commissioni decadono col decadere del Comitato di Gestione che le ha nominate.

Le Commissioni non hanno poteri decisionali in seno all'Associazione e non possono essere dotate di mezzi finanziari autonomi.

Le Commissioni svolgono le seguenti funzioni:

- Controllare il rispetto degli standard di qualità, dei requisiti di partecipazione e degli obblighi di comportamento previsti dallo Statuto e dal presente disciplinare;
- Studiare eventuali proposte di modifica in ordine allo statuto dell'Associazione o al presente regolamento di applicazione;



- Organizzare convegni, congressi, convention, mostre, fiere, seminari o altre manifestazioni in cui sia coinvolta l'Associazione, ovvero partecipare alle stesse in rappresentanza dell'Associazione stessa;
- Svolgere o coordinare attività di studio e di ricerca relative agli scopi dell'Associazione, curando la eventuale pubblicazione dei risultati di tali attività.

Le specifiche funzioni delle singole Commissioni sono determinate dal Comitato di Gestione, salva la possibilità, per l'Assemblea annuale, di attribuire ad esse ulteriori o diversi compiti.

***ARTICOLO 15 – Modifiche del disciplinare.***

Il presente disciplinare, previsto dall'articolo 4 del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 17/2000, disciplina la "Strada del Vino Asolo e Montello". Lo stesso potrà essere modificato, in tutto od in parte, dall'assemblea convocata in assemblea ordinaria. Per l'approvazione delle relative delibere sarà sufficiente il voto per maggioranza semplice.

Approvato a Maser li .....